

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1992

che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati

(92/353/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a),

considerando che in tutti gli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da organizzazioni o associazioni oppure da servizi ufficiali; che, di conseguenza, è necessario determinare i criteri di approvazione o di riconoscimento delle suddette organizzazioni e associazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 90/427/CEE, i criteri previsti devono garantire che le organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute rispettino i principi fissati dall'organizzazione o associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza;

considerando che la domanda di approvazione o di riconoscimento deve essere presentata dall'organizzazione o associazione alle autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale essa ha la sede sociale;

considerando che le organizzazioni o associazioni qualora rispondano a determinati criteri e abbiano definito i loro obiettivi, devono ottenere l'approvazione o il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello Stato membro alle quali hanno presentato relativa domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

### Articolo 1

Per essere approvate o riconosciute ufficialmente, le organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro sul cui territorio esse hanno la sede.

### Articolo 2

1. Le autorità dello Stato membro interessato debbono concedere l'approvazione o il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione che tenga o istituisca libri genealogici, se risponde alle condizioni stabilite in allegato.

2. Tuttavia, in uno Stato membro nel quale esistono, per una determinata razza, una o più organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute ufficialmente, le autorità possono negare il riconoscimento di una nuova organizzazione o associazione:

a) se questa mette in pericolo la conservazione della razza o compromette il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di una organizzazione o associazione esistente, o,

b) se gli equidi di tale razza possono essere iscritti o registrati in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione o associazione che rispetti, segnatamente per tale sezione, i principi fissati conformemente al punto 3 lettera b) dell'allegato dall'organizzazione o dall'associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza stessa.

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle approvazioni o ai riconoscimenti ufficiali rilasciati nonché in merito ai dinieghi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

4. Qualora un'approvazione o riconoscimento ufficiale siano negati a un'organizzazione o associazione in uno Stato membro, i motivi del diniego devono essere comunicati per iscritto all'associazione o organizzazione stessa.

*Articolo 3*

Le autorità dello Stato membro interessato revocano l'approvazione o il riconoscimento ufficiale alle organizzazioni o associazioni che tengono libri genealogici quando

esse non rispondono più stabilmente alle condizioni previste nell'allegato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

Per essere ufficialmente approvate o riconosciute, le organizzazioni e le associazioni che tengono libri genealogici, istituiscono sezioni di libri genealogici ed istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati devono :

- 1) disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda ;
- 2) soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda :
  - a) l'efficacia del proprio funzionamento,
  - b) il rispetto dei principi sanciti conformemente al punto 3 b) dall'organizzazione o dall'associazione che tiene il libro di origine della razza, se si tratta di un'organizzazione o associazione che non tiene il libro di origine della razza,
  - c) la capacità di esercitare controlli necessari alla tenuta delle genealogie,
  - d) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare un programma di miglioramento, di selezione o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario,
  - e) la capacità di utilizzare i dati (ad esempio relativi alle prestazioni) necessari alla realizzazione del programma di miglioramento, di selezione o di conservazione della razza ;
- 3) aver definito i principi riguardanti :
  - a) il sistema di utilizzazione dei dati relativi (ad esempio alle prestazioni), che consentano di valutare gli equidi ai fini del miglioramento, della selezione, della conservazione della razza ;
  - b) inoltre, se si tratta di un'organizzazione o associazione che tiene il libro genealogico d'origine della razza :
    - il sistema di registrazione delle genealogie,
    - la definizione delle caratteristiche della razza (o delle razze) o della popolazione descritta nel libro genealogico,
    - il sistema di base di identificazione degli equidi,
    - la definizione dei suoi obiettivi basilari di selezione,
    - la divisione del libro genealogico, se vi sono varie modalità di iscrizione degli equidi nel libro o se vi sono varie procedure di classificazione degli equidi iscritti nel libro,
    - gli ascendenti a partire da uno o più libri genealogici, quando ciò è necessario ;
- 4) disporre di uno statuto che preveda in particolare l'assenza di discriminazioni tra gli allevatori. Tuttavia, nell'ipotesi in cui esistano, per la stessa razza, nel territorio della Comunità, più organizzazioni o associazioni estese all'insieme del territorio, gli statuti di un'organizzazione o associazione possono prevedere l'obbligo che gli equidi siano stati in un determinato territorio per poter essere iscritti sulla scorta della dichiarazione di nascita. Tale limitazione non è valida ai fini dell'iscrizione per l'ammissione alla riproduzione.